



Soggetto promotore: **Gruppo Marseglia**

Soggetto proponente: **Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola** (componente agricola)

Soggetto proponente: **Energetica Salentina S.r.l.** (componente fotovoltaica)

## IMPIANTO AGRIVOLTAICO

SITO NEI COMUNI DI NARDÒ, SALICE SALENTINO E VEGLIE  
IN PROVINCIA DI LECCE

### Valutazione di Impatto Ambientale

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

### Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Idea progettuale e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Programma di ricerca "Paesaggi del Futuro", Responsabili scientifici: **Prof. Arch. Paolo Mellano, Prof.ssa Arch. Elena Vigliocco** (Politecnico di Torino)

Programma di ricerca "Ottimizzazione dell'agrivoltaico con oliveti a siepe: analisi numerico matematica", Responsabili scientifici: **PhD Cristiano Tamborrino** (Università degli Studi di Bari), **PhD Elisa Gatto** (Biologa ambientale)

Postproduzione: **Galante – Menichini Architetti per AG Advisory S.r.l.**

Supporto grafico: **Heriscape Progetti S.r.l. STP per AG Advisory S.r.l.**

#### Progettisti:

Progetto agricolo: **Prof. Massimo Monteleone** (Università degli Studi di Foggia)  
**Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Progetto impianto fotovoltaico: **Ing. Andrea D'Ovidio**

Progetto strutture: **Ing. Giovanni Errico**

Progetto opere di connessione: **Ing. Andrea D'Ovidio**

#### Contributi specialistici:

Acustica: **Ing. Massimo Rah**

Agronomia: **Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Approvvigionamento idrico: **Geol. Massimilian Brandi**

Archeologia: **Dott.ssa Caterina Polito**

Clima e PMA: **Dott.ssa Elisa Gatto**

Fauna: **Dott. Giacomo Marzano**

Geologia: **Geol. Pietro Pepe**

Idraulica: **Ing. Luigi Fanelli**

Rilievi: **Studio Tafuro**

Risparmio idrico: **Netafim Italia S.r.l.**

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccaris**

Cartella  
VIA\_2/

Identificatore:  
1\_PAGRVLIND11

Studio di inserimento urbanistico

Descrizione Studio di inserimento urbanistico

Nome del file:  
1\_PAGRVLIND11.pdf

Tipologia  
Relazione

Scala  
-

**Autori elaborato:** Arch. Sandra Vecchietti

Rev.	Data	Descrizione
00	18/03/24	Prima emissione
01		
02		

**Spazio riservato agli Enti:**

INDICE

<b>1</b>	<b>INQUADRAMENTO .....</b>	<b>2</b>
1.1	Premessa .....	2
1.2	L'intervento proposto .....	2
1.2.1	Le peculiarità della Proposta .....	2
1.2.2	Il Progetto: le sue componenti sinergiche .....	3
1.2.3	Dati di sintesi dell'intervento proposto .....	4
1.3	Localizzazione dell'intervento .....	5
<b>2</b>	<b>STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI .....</b>	<b>8</b>
2.1	Comune di Nardò .....	8
2.1.1	PRG .....	8
2.1.2	Adozione dell'Adeguamento del PRG al PUTT/P .....	12
2.2	Comune di Salice Salentino .....	13
2.2.1	PRG .....	13
2.2.2	Adozione dell'Adeguamento del PRG al PUTT/P .....	16
2.3	Comune di Veglie .....	18
2.3.1	PRG .....	18
2.3.2	Adozione dell'Adeguamento del PRG al PUTT/P .....	20
<b>3</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>22</b>

INDICE Figure

<b>Figura 1</b>	_ Localizzazione area di intervento.....	5
<b>Figura 2</b>	_ Localizzazione del cavidotto di connessione.....	6
<b>Figura 3</b>	_ Individuazione catastale dell'area di intervento e limiti comunali .....	7
<b>Figura 4</b>	_ sovrapposizione area di intervento con cartografia di PRG del Comune di Nardò.....	8
<b>Figura 5</b>	_ inquadramento area di intervento su IGM con individuazione delle Masserie Ciurli e Monteruga.....	11
<b>Figura 6</b>	_ sovrapposizione area di intervento con cartografia di PRG del Comune di Salice Salentino .....	14
<b>Figura 7</b>	_ sovrapposizione area di intervento con cartografia di PRG del Comune di Veglie .....	18

## 1 INQUADRAMENTO

### 1.1 Premessa

Il presente studio intende analizzare l'intervento proposto all'interno della strumentazione urbanistica vigente.

### 1.2 L'intervento proposto<sup>1</sup>

Il Progetto del Parco Agrivoltaico "Borgo Monteruga" è volto alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico, che vede combinarsi la coltivazione di 959.011 mq (95,90 ha) di aree ad esclusiva conduzione a seminativo e la messa a dimora di n. 110.481 piante appartenenti alla *cultivar* resistente FS-17 e di 1.491 piante appartenenti alla *cultivar* tollerante Leccino, con la produzione annua di 556.781.214 kWh energia, grazie a un impianto fotovoltaico elevato da terra della potenza nominale 249,00 MWac e con potenza di picco di 291,33 MWp (con moduli fotovoltaici bifacciali da 600 W), ed uno storage da 50 MW, e relative opere di connessione costituite da un cavidotto a 380kV interrato su strada, che collega l'impianto alla sottostazione sita nel comune di Erchie in provincia di Brindisi (d'ora in avanti, *breviter*, il "Progetto").

#### 1.2.1 Le peculiarità della Proposta

Il Progetto:

- è localizzato:
  - in **area agricola non produttiva infetta dalla *Xylella* ove sono assenti colture di pregio e non intercetta vincoli paesaggistici o archeologici**;
  - in **aree classificate idonee** dalla Regione Puglia (R.R. 31 dicembre 2010) e, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199/2021;
  - all'**esterno di aree sensibili o vulnerabili** comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera *f*) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- **coniuga**, in linea con la normativa di riferimento, la giurisprudenza amministrativa e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.9.2010, PNRR: Sviluppo agro-voltaico (M2-C2-I.1.1), D.L. n. 76/2020, D.L. n. 77/2021, articolo 65, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del D.L. n. 1/2012, D.L. n. 181/2023, D.G.R. (Puglia) n. 400 del 15.3.2021, D.G.R. (Puglia) n. 556 del 20.4.2022, Sentenze nn. 248/2022 e 586/2022 del TAR Lecce, Sentenza n. 568/2022 del TAR Bari, Sentenze del Consiglio di Stato nn. 8029/2023, 8090/2023, 8235/2023,

---

<sup>1</sup> Per una compiuta descrizione del progetto nel suo complesso si rimanda alla relazione generale.

- 8258/2023, 8260/2023, 8261/2023, 8262/2023, 8262/2023, 8263/2023), **l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola**;
- è caratterizzato da **imponenti misure di mitigazione** (tali da costituire un corridoio ecologico coerente con il contesto paesaggistico) e da **significative opere di ottimizzazione** (consistenti nel ripristino della componente ecologica e di paesaggio e nella sistemazione idraulica dell'intera area); tali opere avranno anche uno scopo produttivo, in quanto sia al servizio dell'apiario, sia al servizio della componente agricola come zone di riproduzione degli insetti utili;
  - prevede **innovative misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale** (consistenti nel recupero di vecchi fabbricati rurali in stato di abbandono e degrado e nel ripristino ecologico di aree in stato di abbandono), a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2, della D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), della L.R. n. 34/2019, della L.R. n. 28/2022 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4041/2014.

### **1.2.2 Il Progetto: le sue componenti sinergiche**

Due sono quindi le componenti in gioco che caratterizzano il progetto agrivoltaico, che complessivamente, consiste in:

- a) La componente agricola:** si prefigura come una consociazione tra la coltura arborea dell'olivo ed un variegato ventaglio di essenze foraggere e officinali a rotazione ad elevato grado di meccanizzazione. È prevista la piantumazione di n. 110.481 piante appartenenti alla cultivar resistente FS-17 e di 1.491 e piante appartenenti alla cultivar tollerante Leccino, tutte irrigate con sistema di sub-irrigazione. Nella configurazione di agrivoltaico di base, la componente di colture erbacee (i) foraggere si estenderà su un'area di 1.384.730 mq (138,47 ha), (ii) officinali si estenderà su un'area di 1.288.886 mq (128,89 ha), mentre la zona rifugio si estenderà su un'area di 888.596 mq (88,86 ha). Nella configurazione di agrivoltaico avanzato, la componente di colture erbacee (i) foraggere si estenderà su un'area di 1.998.224 mq (199,82 ha), mentre per le (ii) officinali si estenderà su un'area di 1.563.988 mq (156,40 ha) e comprenderà anche l'attività di allevamento apistico con la costituzione di un vero e proprio apiario di 60 arnie, le cui api potranno visitare le aree oggetto di mitigazione, ottimizzazione e compensazione, nonché le colture officinali stesse.
- b) La componente fotovoltaica:** a supporto e integrazione della produzione agricola, che a questa si alterna sul terreno agricolo, della potenza nominale 249,00 MWac e con potenza di picco di 291,33 MWp (con moduli fotovoltaici bifacciali da 600 W), ottenuta dall'impiego di n. 485.548 moduli fotovoltaici bifacciali (Longi LR7-72HGD 585~620 W) da installare su strutture metalliche ad inseguimento di rollio (Est- Ovest) infisse a terra, costituite da inseguitori monoassiali disposti secondo l'asse nord-sud con un interasse di

9 m (distanza ottimale per le colture erbacee foraggere ed officinali) e 12 m (distanza ottimale all'alternanza con la coltura olivo), per una estensione complessiva dell'area idonea pari a 4.163.941,68 mq (416,39 ha).

La definizione della potenza effettiva dei moduli e il numero di moduli per ciascuna classe di potenza sarà confermata in fase d'ordine dei materiali:

	<i>MWac</i>	Potenza disponibile in immissione impianto fotovoltaico, come da STMG Terna codice pratica 202200853 del 24/11/2023.
	<b>249,00</b>	
<i>N. Moduli Tot.</i>	<i>W Modulo</i>	<i>MWp</i>
<b>485.548</b>	<b>600</b>	<b>291,33</b>
<b>485.548</b>	<b>620</b>	<b>301,04</b>
<b>485.548</b>	<b>670</b>	<b>325,32</b>
<b>485.548</b>	<b>710</b>	<b>344,74</b>

Tale potenza è riferita all'impianto di produzione, non al punto di connessione, ed è definita come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto.

Completano l'impianto fotovoltaico uno storage da 50 MW e un cavidotto interrato di circa 11,41 km di lunghezza da realizzarsi prevalentemente su strada e la Stazione di utenza SU di nuova costruzione, connessi all'ampliamento della Stazione Elettrica RTN denominata "ERCHIE" nel comune di Erchie (BR).

### 1.2.3 Dati di sintesi dell'intervento proposto

Superficie catastale nella disponibilità dei Soggetti Proponenti [mq]	5.878.292
Superficie totale area idonea, art. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater), D. Lgs. n. 199/2021 [mq]	4.206.352
Superficie effettivamente utilizzata impianto agrivoltaico in area idonea, art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021 [mq]	4.157.222
Potenza [MWp]	291,33
Storage per impianto agrivoltaico [MW]	50
Area coltivata [mq]	3.795.147
Area moduli Fotovoltaici - Proiezione a terra [mq]	1.144.760
Superficie captante moduli Fotovoltaici [mq]	1.311.556
Pannelli Fotovoltaici [n]	485.548
Inverter [n]	67
Area viabilità interna [mq]	268.452
Cabina di campo [n]	67
Area Fascia di mitigazione [mq]	242.342
Lunghezza Cavidotto di collegamento tra impianto e SSE [m]	11.413
Indice di occupazione = area Pannelli /area a disposizione [%]	31,55%
Nuovo impianto di alberi di ulivo (Oliveti Tipo Siepe) della varietà Favolosa Fs-17 [n]	110.481
Nuovo impianto di alberi di ulivo della varietà Leccino [n]	1.491
Nuovo impianto di alberi di ulivo (Oliveti Tipo Siepe) della varietà Favolosa Fs-17 dopo la dismissione dell'impianto [n]	87.423
Area a seminativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico [mq]	959.011
Area a seminativo dopo la dismissione dell'impianto agrivoltaico [mq]	964.829

### 1.3 Localizzazione dell'intervento

Le coordinate geografiche dell'area sito dell'intervento sono 40.213838° lat. N e 17.503633° long. E, con una altitudine media sul livello del mare di m 70.

I terreni destinati all'impianto si collocano rispettivamente a circa 25,7 km dal centro del comune di Nardò, a circa 10,7 km dal centro di Salice Salentino e 10,6 km dal centro dell'abitato di Veglie, su un paesaggio prevalentemente pianeggiante ed incolto.





Figura 1 \_ Localizzazione area di intervento



**Figura 2** \_ Localizzazione del cavidotto di connessione

I terreni analizzati per la realizzazione dell'intervento sono di natura agricola e sono censiti nel NCT, per il comune di Nardò, al foglio 1 p.lle 15-16-18-20-591-597-598, al foglio 2 p.lle 3-6-201-203-291-292-299-294-295-296-297-298, per il comune di Salice Salentino al foglio 11 p.lle 7-14-17-20-23-36-37-39-40-72-73-74-75-76-77 e al foglio 12 p.lle 14-15-16-17-18-21-22-23-36-37-38-40-105-156-159-160-208-397-398-399-400-401, e per il comune di Veglie al foglio 3 p.lle 1-2-3-5-6-10-11-12-15-48-53-55-59-192-193-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-314-315-317-318-320-321-322-323-327-328-329-330-331-332-333-334-335-337-338-339-340-363-376-378-379-380-385-524-527-529-530-532, per una superficie complessiva di 597,881 ha.




Figura 3 \_ Individuazione catastale dell'area di intervento e limiti comunali

## 2 STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

### 2.1 Comune di Nardò

#### 2.1.1 PRG

Con Delibera della Giunta Regionale n. 345 del 10 aprile 2001, avente ad oggetto "Nardò (LE). Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva", la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò, precedentemente adottato con delibera del Commissario ad acta n.2 del 13/03/1992.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 09.08.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha approvato la variante al PRG trasmessa con nota protocollo n. 11768 del 22.02.2022 dal Comune di Nardò.




Figura 4 \_ sovrapposizione area di intervento con cartografia di PRG del Comune di Nardò

I terreni interessati dall'impianto agrivoltaico si collocano in zona E1 e E2 del vigente PRG di Nardò, disciplinate dagli art. 82-83-84 delle NTA.

**Art. 82 – Zone E – Destinate ad Uso Agricolo**

*“Comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo o che alterino l'equilibrio ecologico.*

*È vietata qualsiasi suddivisione di terreni delle zone agricole E che non risulti finalizzata agli scopi produttivi e che sia in contrasto con le specifiche prescrizioni di tutela del territorio e con le dimensioni stabilite per le superfici minime di intervento nei successivi articoli.”*

**Art. 83 – Zone E.1 – Agricole Produttive Normali**

*“Comprendono le aree del territorio agricolo prevalentemente caratterizzate da colture a seminativo. Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni :*

*Per la residenza a servizio della azienda agricola e relativi annessi rustici :*

- *Superficie minima SF d'intervento : SF = 10.000 mq.*
- *Indice di fabbricabilità fondiario : IF = 0,03 mc/mq.*
- *Altezza massima : H max = 7,50 m.*

*Gli edifici devono rispettare la distanza minima dai confini di m. 10,00 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo le fasce di rispetto indicate nelle tavole di P.R.G. e nell'art.19 delle presenti norme, con un minimo di m. 15,00 dal ciglio delle strade interpoderali.*

*La superficie minima SF delle aree interessate dall'intervento non potrà essere inferiore ad un ettaro costituente un unico fondo.*

*Ferma restando la predetta superficie minima d'intervento, per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura del richiedente. L'accorpamento è possibile solo per gli interventi realizzati in funzione della conduzione della azienda agricola, ivi compresa la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, alle condizioni previste dal 3° e 4° comma dell'art.9 della L.R. n° 6 del 1979, così come modificato dalla L.R. n° 66 del 1979.*

*È possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).*

*Per le ville, le masserie e gli altri edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. e per quelli di carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, ci applicano le modalità di intervento stabilite nel precedente art.43 .*

*Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico - edilizio e di ristrutturazione.*

*Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie SF inferiori al lotto minimo, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento, una tantum, della superficie utile SU nella misura massima del 20% della superficie utile SU preesistente.”*

**Art. 84 – Zone E.2 – Agricole con prevalenti Colture Arboree**

*“Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.*

*In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.*

*Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

*Per le ville, le masserie e gli altri edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di zonizzazione di P.R.G. e per quelli di carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, si applicano le modalità di intervento stabilite nel precedente art. 43 .*

*Per gli edifici esistenti, ferma restando l'originaria destinazione, sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 20 % della superficie utile SU preesistente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.*

*In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti :*

- a. - Per la residenza a servizio della azienda agricola e relativi annessi rustici , si applicano i seguenti indici :
  - *Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,02 mc/mq.*
  - *Superficie minima dell'area interessata dall'intervento : SF = 1 ettaro*
  - *Superficie utile massima del ricovero SU = 40 mq,*
- b. - Per aziende agricole aventi una superficie non inferiore a 2 ettari sono consentiti :
  - *Per la residenza a servizio della residenza agricola :*
    - *Volume massimo in un unico edificio V = 500 mc, aumentabile, per ogni ettaro in più oltre i 5 ha, nel rapporto di : 30 mc/ha .*
    - *Altezza massima H max = 7,50 m.*
  - *Per le attrezzature a servizio della produzione agricola :*
    - *Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq*
    - *Altezza massima ad eccezione dei volumi tecnici : H max = 7,50 m,*
- c. - *E' possibile, nei limiti dell'Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq., la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno alla attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo ed associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).”*

In prossimità e all'interno dell'area di intervento si trovano la Masseria Ciurli e la Masseria Monteruga, entrambe individuate all'art. 43 delle NTA, “Masserie Ed Altri Edifici D'interesse Ambientale”.




Figura 5 \_ inquadramento area di intervento su IGM con individuazione delle Masserie Ciurli e Monteruga

Di seguito le prescrizioni relative:

*“Gli edifici classificati di interesse ambientale, ed indicati nelle tavole di P.R.G. della zonizzazione in scala 1/5000 con apposito retino, comprendono le masserie ed altre costruzioni con tipologie diverse esistenti nel territorio comunale all'esterno del perimetro del Centro storico, che costituiscono testimonianze storico - culturali legate alla struttura organizzativa del territorio agricolo e per i loro specifici caratteri architettonici costituiscono, con le relative aree di pertinenza, testimonianze d'interesse ambientale da salvaguardare ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale dell'agro neretino.*

*Tali edifici, con le relative aree di pertinenza, sono sottoposti alle norme e prescrizioni stabilite per gli edifici A.1.2 ed A.1.3 del Centro storico, di cui ai precedenti art.li 38 e 39, secondo il livello di classificazione che sarà loro attribuito in sede di formazione dell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al successivo art.44.*

*Per essi è prescritta la conservazione delle destinazioni produttive e residenziali legate alle attività agricole o delle destinazioni originarie ove queste costituiscano una utilizzazione attualmente fruibile.*

*Possono essere consentite anche destinazioni per servizi pubblici o attrezzature d'interesse collettivo, ovvero anche più specificatamente attrezzature turistico -ricettive o turistico - commerciali connesse allo sviluppo dell'agriturismo, a condizione che gli interventi siano attuati*

*con le metodologie prescritte per gli interventi di cui ai precedenti art.li 38 e 39 e comunque nel rispetto delle qualità tipologiche e costruttive degli edifici.*

*Nel caso di interventi che prevedano il rinnovamento funzionale o le nuove destinazioni di cui al comma precedente, i relativi progetti devono essere preventivamente sottoposti al parere del nulla osta della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.*

*Le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza dovranno rispettare i caratteri dell'edificio, anche per quanto attiene l'essenza ed il tipo di alberature."*

## **2.1.2 Adozione dell'Adeguamento del PRG al PUTT/P**

A seguito dell'approvazione dei "Primi Adempimenti" al PUTT/P di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P avvenuta con Delibera del commissario straordinario n. 292 del 04/06/2002, il Comune di Nardò individua nel territorio comunale gli Ambiti Territoriali Distinti, con le relative discipline di tutela, e gli Ambiti Territoriali Estesi.

Ai sensi dell'art. 2.01 – DEFINIZIONI del Titolo II delle NTA del PUTT/P:

*"Il piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:*

- *Valore eccezionale (A), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore rilevante (B), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore distinguibile (C), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore distinguibile (D), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;*
- *Valore normale (E), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico."*

*"I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:*

- 2.1- *Non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;*
- 2.2- *Non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03*
- 2.3- *Non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti dall'art. 4.01, senza che per gli stessi non sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04"*

Nella documentazione di adeguamento del PRG al PUTT/P si può riscontrare come una piccola parte dell'area di intervento sia segnalata come zona di ripopolazione e cattura.

Ai sensi dell'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P riguardante le "Aree protette":

*"Il Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla l.r. n. 10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide" e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione."*

*"Nelle "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:*

- a. *non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:*
  1. *grave turbamento della fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelle conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;*
  2. *le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;*
  3. *la discarica di rifiuti."*

Dalle ricerche effettuate non risulta nessun atto formale che indichi l'adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR.

## **2.2 Comune di Salice Salentino**

### **2.2.1 PRG**

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1632 del 23 novembre 1999, avente ad oggetto "Salice Salentino (LE). Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva", la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Salice Salentino, precedentemente adottato con delibera del C.C n.1 del 09/02/1989.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2010 il Comune di Salice Salentino ha approvato il suddetto PRG con gli adeguamenti regionali.




Figura 6 \_ sovrapposizione area di intervento con cartografia di PRG del Comune di Salice Salentino

I terreni interessati dall’impianto agrivoltaico si collocano in zona E1 del vigente PRG di Salice Salentino, disciplinata dall’art. 42 delle NTA.

#### Art. 42 – Zone E – Destinate all’agricoltura ed alle attività connesse

“Sono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo della attività agricole e di quelle ad esse connesse o indotte. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo.”

#### Art. 84 – Zone E.1 – Agricola produttiva normale

“Le zone E1 sono destinate prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola o di quelle con essa connesse.

Nelle zone E1 sono consentite:

- abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall’art. 9 della L.R. n. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 51 lettera g della L.R. n.56/80;
- attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
- locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc. );
- allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;



e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della Legge n. 10/77 e dell'art.9 della L.R. n. 6/79.

Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.

Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:

S.M.I.= la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:

- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a -0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo.

I.f.f. = mc./mq. 0,10 per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati:

I.f.f.=mc./mq.0,03.

- H max = ml. 8,50, con esclusione dei volumi tecnici.
- N piani abitabili = 2.
- Distanza minima dalle strade comunali =
- ml. 20,00 per le abitazioni;
- ml. 30,00 per i caseifici;
- ml. 50,00 per allevamenti industriali;
- per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; ml. 200,00 dalle abitazioni;
- per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi ml.25, 00 dalle abitazioni;
- complessi per la trasformazione prodotti agricoli = ml. 20,00 dalle strade; ml. 10,00 dai confini;
- serre = ml. 10,00 dalle strade e dai confini.

La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.

Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del P.R.G. ed aventi una superficie fondiaria di pertinenza minore a quella prevista dalle presenti norme alla data di adozione del P.R.G. è ammesso un ampliamento una-tantum della residenza, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, nella misura massima del 20% della superficie utile, per una sola volta e non cumulabile con la volumetria risultante dall'applicazione dell'indice di edificabilità.

Per gli edifici che non rivestano carattere ambientale riconosciuto dall' inventario, sono consentiti interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con aumento una-tantum del 10% della superficie utile, una sola volta e non cumulabile con il volume risultante dall'applicazione dell'indice urbanistico, per installazione di servizi igienici e tecnologici.

Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della superficie utile preesistente.

**Art.42.2 Deruralizzazione di edifici esistenti in zona E.**

Per edifici deruralizzati si intendono quelli non più necessari alla conduzione del fondo, in quanto fondo è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che richiedano insediamenti residenziali o annessi agricoli, nonché quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia o l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85.

## 2.2.2 Adozione dell'Adeguamento del PRG al PUTT/P

A seguito dell'approvazione dei "Primi Adempimenti" al PUTT/P di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 agosto 2006, nella relazione generale "Adeguamento P.R.G. alle prescrizioni, precisazioni e rettifiche della G.R. Delib. n. 3877 del 1/10/1998 e n. 1632 del 23/11/1999 e alla disciplina regionale in materia di P.U.T.T. "Paesaggio" del 6/9/2005, alle "Norme Tecniche di Attuazione", viene esplicitato quanto segue:

*"Si recepiscono le N.T.A. del P.U.T.T./P. tanto per quanto riguarda le Aree di pertinenza tanto per quanto riguarda le Aree annesse relative alle componenti di tipo idrogeomorfologico, botanico-vegetazionale, faunistico e storico-culturale, che costituiscono gli Ambiti Territoriali Distinti."*

Ai sensi dell'art. 2.01 – DEFINIZIONI del Titolo II delle NTA del PUTT/P:

*"Il piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:*

- *Valore eccezionale (A), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore rilevante (B), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore distinguibile (C), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore distinguibile (D), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;*
- *Valore normale (E), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico."*

*"I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:*



- 2.1- *Non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;*
- 2.2- *Non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03*
- 2.3- *Non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti dall'art. 4.01, senza che per gli stessi non sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04"*

L'area di intervento viene segnalata dagli elaborati cartografici 4a e 4b - "Adeguamento P.R.G. alle prescrizioni, precisazioni e rettifiche della G.R. Delib. n. 3877 del 1/10/1998 e n. 1632 del 23/11/1999 e alla disciplina regionale in materia di P.U.T.T. "Paesaggio" come Zona E. Solamente una piccola porzione dell'area di intervento a Sud Est viene riconosciuta come Area Ambito C.

Nella documentazione di adeguamento del PRG al PUTT/P si può riscontrare come in una piccola porzione dell'area di intervento sia segnalata una piana alluvionale.

Nella Relazione generale "Adeguamento P.R.G. alle prescrizioni, precisazioni e rettifiche della G.R. Delib. n. 3877 del 1/10/1998 e n. 1632 del 23/11/1999 e alla disciplina regionale in materia di P.U.T.T. "Paesaggio"", alle "Norme Tecniche di Attuazione", si stabilisce che:

*"Si recepiscono le N.T.A. del P.U.T.T./P. tanto per quanto riguarda le Aree di pertinenza tanto per quanto riguarda le Aree annesse relative alle componenti di tipo idrogeomorfologico, botanico-vegetazionale, faunistico e storico-culturale, che costituiscono gli Ambiti Territoriali Distinti".*

Per l'intera rete di canali viene esplicitato che:

*"le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorché rientranti nella definizione di corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02. Pertanto si ritiene che debbano essere tutelati, con riferimento alla normativa e legislazione attualmente vigente con riferimento al R.D. 8 maggio 1904 n° 368 ed al R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267.*

*Pertanto, si propone un'area annessa (o fascia di rispetto) di ml. 20 per ognuno dei lati delle opere di canalizzazione o solchi naturali"*

Dalle ricerche effettuate non risulta nessun atto formale che indichi l'adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR.





**Art. 9.1 – Zone E2**

*“Sono le zone comprese in tutto il restante territorio comunale non soggetto di studio da parte del P.R.G. Si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:*

- *If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 2mc/mq;*
- *Uf = Indice di utilizzazione fondiaria: 0,75 mq/mq;*
- *Rc = Rapporto di copertura: 0,375 mq/mq;*
- *D = distanze tra gli edifici: uguale alla somma delle altezze e comunque non inferiore a m. 10.*
- *Parcheggi: 1 mq ogni 10 mc.”*

**Art. 9.2 – Zona E Agricola**

*“Tutte le destinazioni d’uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.*

*Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.”*

**A) Turismo Rurale**

*Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla L.R. del 22/07/1998 n. 20: Turismo rurale. B.U.R.P. n.69 del 27 luglio 1998.*

**B) Attività agrituristiche**

*Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristiche secondo le previsioni normative vigenti in materia.*

*È possibile, nei limiti dell’indice di fabbricabilità fondiaria  $IF = 0,03$  mc/mq, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all’agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all’attività agricola principale e che per l’imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell’agriturismo).*

*Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera a) ed all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisorie per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.*

*È possibile, nei limiti dell’indice di fabbricabilità fondiaria  $IF = 0,03$  mc/mq, la realizzazione di “masserie didattiche”, sempre che le stesse risultino di contorno all’attività agricola principale e che ricorrano le finalità ed i requisiti di cui alla L.R. n.2 del 26 febbraio 2008 ( B.U.R. Puglia n.34 suppl. del 29 febbraio 2008) .*

*Gli interventi di cui ai punti A) B) C) saranno ammessi esclusivamente su edifici esistenti al momento dell’adozione della presente delibera ed in regola con il titolo edilizio. Detti interventi sono finalizzati all’ammodernamento dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti del 10% della volumetria esistente e limitatamente ai vani tecnici di servizio.”*

### 2.3.2 Adozione dell’Adeguamento del PRG al PUTT/P

A seguito dell’adozione dei “Primi Adempimenti” al PUTT/P di cui all’art. 5.05 delle NTA del PUTT/P avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 maggio 2003, il Comune di Veglie individua nel territorio comunale gli Ambiti Territoriali Distinti, con le relative discipline di tutela, e gli Ambiti Territoriali Estesi.

Nella relazione generale dei “Primi adempimenti (art. 5.05) – Individuazione territori costruiti art. 10.03 punto 5 commi 5.1 – 5.2 – 5-3” viene esplicitato quanto segue:

*“Gli elementi strutturanti il territorio, in relazione alla “Tutela” introdotta dal Piano Regionale, sono stati definiti con l’art. 3.01 delle NTA nei seguenti “sistemi”:*

- *Il sistema dell’assetto geologico, geomorfologico idrogeologico ;*
- *Il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale, e della potenzialità faunistica;*
- *Il sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa.”*

Ai sensi dell’art. 2.01 – DEFINIZIONI del Titolo II delle NTA del PUTT/P:

*“Il piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:*

- *Valore eccezionale (A), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore rilevante (B), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore distinguibile (C), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;*
- *Valore distinguibile (D), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;*
- *Valore normale (E), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.”*

*“I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:*

- 2.1- *Non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.5.01;*
- 2.2- *Non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all’art. 5.03*
- 2.3- *Non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti dall’art. 4.01, senza che per gli stessi non sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04”*

Nella documentazione di adeguamento del PRG al PUTT/P si può riscontrare come quasi tutta l'area occupata dal progetto dell'impianto sia segnalata come ambito territoriale esteso di tipologia B e C. Viene inoltre segnalato un reticolo fluviale a margine dell'area di analisi, mentre l'ambito esteso di tipo B viene segnalato come zona di ripopolamento e cattura.

Ai sensi dell'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P riguardante le "Aree protette":

*"Il Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla l.r. n. 10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide" e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione."*

*"Nelle "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:*

- b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:*
  - 4. grave turbamento della fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelle conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;*
  - 5. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;*
  - 6. la discarica di rifiuti."*

Dalle ricerche effettuate non risulta nessun atto formale che indichi l'adeguamento dello strumento urbanistico al PUTT/P, né al PPTR.



### 3 Conclusioni

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il progetto proposto, nel suo complesso, sia conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti che interessano le aree di intervento.